

Legge 20 settembre 1980, n. 576

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 settembre 1980, n. 266

Riforma del sistema previdenziale forense.

### Articolo 2

#### Pensioni di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. (1)

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. (2)

[La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento]. (3)

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

- a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
- b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
- c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni. (4)

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. (5) (8)

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma. (2) (6)

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo. (2) (7)

-----

- (1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 2, L. 02.05.1983, n. 175, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L. 11.02.1992, n. 141.
- (2) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, L. 11.02.1992, n. 141.
- (3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, L. 11.02.1992, n. 141.
- (4) Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, D.M. 25.09.1990 e successivamente dall'art. 1, L. 11.02.1992, n. 141.
- (5) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma (Corte cost. 26.10-03.11.1988, n. 1008, G.U.09.11.1988, n. 45, Prima Serie speciale).
- (6) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, ottavo comma, nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere (Corte cost. 26.10-03.11.1988, n. 1008, G.U.09.11.1988, n. 45, Prima Serie speciale).
- (7) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (Corte cost.24-28.11.1997, n. 362, G.U.03.12.1997, n. 49, Prima Serie Speciale), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione.
- (8) L'albo dei procuratori legali di cui al presente comma è stato soppresso dall' art. 1 L. 24.02.1997, n. 27 (G.U. 27.02.1997, n. 48), inoltre il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato in virtù dell'art. 3, della medesima legge.